



INTRODUZIONE

A seguito del continuo evolversi dell'emergenza sanitaria in corso, determinata dall'epidemia del virus Covid-19, si formalizza il presente documento, che costituisce aggiornamento e parte integrante del documento di valutazione dei rischi della scuola, allo scopo di recepire le necessarie contromisure per la salute dei lavoratori e dei fruitori del servizio.

OGGETTO

Oggetto del presente documento sono le contromisure per la salute, da attuare nelle scuole per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19.

SCOPO

Scopo del presente documento è quello di dare evidenza oggettiva dell'attuazione delle disposizioni emesse dalle autorità competenti (Consiglio dei ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, Governatore della Regione, Prefetto, Sindaco, ecc.), per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 all'interno dei lunghi di lavoro scolastici.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento si sviluppa sulla base dei punti previsti dal "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19" emesso dal Ministero dell'Istruzione il 06.08.2020, con riferimento anche al "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico del 28.05.2020. Risultano inoltre sviluppati tutti i punti previsti dalle "Linee Guida per la stesura del protocollo di sicurezza Covid-19 scolastico" emesso il 27.08.2020 dal USR del Veneto.

EMISSIONE

Il presente documento viene emesso dal Dirigente Scolastico, su proposta dell'RSPP, sentito il Medico competente e l'RLS (o in assenza le rappresentanze sindacali).

PREMESSA

Si riepilogano di seguito alcuni concetti, quale premessa a quanto viene argomentato nei paragrafi successivi:

- a scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;
- il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;
- il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico quanto agli alunni/studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;
- per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra cui, in particolare quelli di "contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", di "osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro [...] ai fini della protezione collettiva ed individuale" e di "segnalare immediatamente al datore di lavoro [...] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza".



0 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La scuola informa tutti i lavoratori, le famiglie degli utenti del servizio e chiunque entri nei luoghi di lavoro circa le disposizioni delle Autorità, attraverso:

- a. L'esposizione di informative generali presso i punti di accesso, i luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici e nelle bacheche.
- b. La consegna diretta di informative ai lavoratori, raccogliendo le firme di ricevuta.
- c. La consegna diretta di informative e patto di corresponsabilità agli utenti e relative famiglie, raccogliendo le firme di ricevuta.

Viene garantita adeguata formazione al personale scolastico mediante la distribuzione di materiale informativo, didattico, procedure operative, ecc., oltre che corsi di formazione e aggiornamento a distanza e/o in presenza.

Gli utenti del servizio (alunni/studenti) vengono istruiti sulle corrette modalità di comportamento e sulle regole da rispettare dai rispettivi insegnanti, nell'ambito della didattica, anche ricorrendo a materiale informativo.

Vengono recepite anche le pubblicazioni ufficiali degli enti competenti, oltre che alle procedure interne, come materiale didattico, oltre che fare ricorso alla FAD messa a disposizione dagli stessi.

1 MODALITA' DI INGRESSO/USCITA

La scuola organizza e regola le modalità di ingresso e uscita degli alunni/studenti, di ogni plesso, in modo da evitare assembramenti, attraverso:

- L'esposizione di segnaletica (distanziamento, uso mascherina, uso gel sanificante, ecc.) come da procedura 13a.
- Lo scaglionamento degli orari di ingresso e uscita delle diverse classi secondo orario scolastico.
- L'utilizzo di punti di accesso diversificati.

E' vietato l'ingresso e la permanenza nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo, stabilite dalle autorità sanitarie competenti:

- presenza di sintomi simil-influenzali, respiratori o temperatura oltre i 37,5°C, anche nei tre giorni precedenti (Rif. documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico del 28..05.2020)
- essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni,
- provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS o di altre autorità competenti,
- avere avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, per quanto di propria conoscenza.

Per l'eventuale ingresso di personale e di alunni/studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preventivamente presentata la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

L'accesso di altri visitatori (genitori, fornitori, ecc.) è ridotto ai casi di inderogabile necessità, prediligendo in via ordinaria il ricorso alle comunicazioni a distanza.

Tali accessi vengono disciplinati secondo i seguenti principi:



- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura, dove possibile
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento, solo nei casi di necessità, da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

2. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

Viene assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

I dettagli organizzativi, gli incarichi, le registrazioni dei controlli, ecc. sono specificatamente descritti nella procedura "Allegato 13b", che specifica

3. IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'uso della mascherina e l'igiene delle mani, tramite lavaggio con acqua e sapone o applicazione di gel sanificante, sono obbligatori per chiunque entri negli ambienti scolastici.

È previsto che gli utenti del servizio accedano ai locali scolastici muniti di propria mascherina, anche "di comunità", e la indossino in occasione di ogni spostamento. Sull'eventuale obbligo di indossare la mascherina anche in classe, si fa riferimento alle indicazioni del CTS, che verranno emesse in funzione dell'andamento dei dati epidemiologici.

Per il personale scolastico è prevista la seguente dotazione di dispositivi di protezione individuale, volti alla protezione dal rischio di contagio dal virus Sars-Cov2:

- Mascherine chirurgiche marcate come dispositivo medico sanitario per tutto il personale.
- Mascherine FFP2 (senza valvola) marcate CE come DPI per il personale addetto alle pulizie (attività di spolvero, e uso prodotti chimici) e per addetti al servizio di primo soccorso che assistono persone sintomatiche.
- Guanti monouso (per attività di contatto con oggetti potenzialmente contaminati, addetti al primo soccorso, insegnanti scuola infanzia, collaboratori scolastici, insegnanti di sostegno, ecc).
- Schermi facciali da usare secondo necessità (es. insegnanti scuola infanzia, personale a contatto con il pubblico, addetti al primo soccorso, collaboratori scolastici in attività particolari di sanificazione, personale addetto all'assistenza disabili, ecc.).
- Camici monouso per collaboratori scolastici in attività particolari di sanificazione e/o addetti al servizio di primo soccorso.
- Schermi fissi da scrivania per l'accoglienza del pubblico o altre postazioni di lavoro ravvicinate (uffici di segreteria)



Rimangono confermati tutti gli altri DPI, che non sono richiesti per la protezione dal rischio di contagio da virus Sars-Cov2, ma per la protezione da altri rischi presenti nel luogo di lavoro se necessari (es. scarpe antinfortunistiche, occhiali di sicurezza, ecc.).

In particolare, si raccomanda al personale di verificare sulle schede di sicurezza dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, quali DPI sono richiesti per l'uso in sicurezza.

I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, devono essere raccolti negli appositi contenitori/cestini contrassegnati e successivamente smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Per il personale impegnato con alunni/studenti con disabilità, è indicato l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico.

4. GESTIONE DI SPAZI COMUNI

La gestione degli spazi comuni avviene in conformità ai principi generali di distanziamento fisico, ventilazione dei locali, contingentazione degli accessi, permanenza per tempi strettamente necessari e limitati, ecc.

Aule didattiche

L'utilizzo delle aule didattiche avviene in conformità alle disposizioni di distanziamento emesse dal USR Veneto. Qualora la conformazione delle aule, in rapporto al numero degli studenti non consentisse il mantenimento di adeguato distanziamento, il dirigente scolastico, nei limiti previsti nei programmi didattici ministeriali, può valutare l'opportunità di rimodulare le attività didattiche, eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.

Viene esposta segnaletica per specificare le prescrizioni (es. cartello capienza aule, segnaletica posizione banchi sul pavimento, ecc.).

Aula insegnanti

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (es. aule insegnanti) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale, che vengono opportunamente comunicate tramite l'esposizione di segnaletica.

Mensa

Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate.

Viene esposta segnaletica per specificare le prescrizioni.

La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette/vassoi separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile.

Laddove gli spazi mensa, a causa dell'emergenza Covid-19 vengano adibiti ad altre destinazioni (es. aule) o non sia possibile garantire adeguato il distanziamento interpersonale è possibile ricorrere al lunch-box in aula, previa autorizzazioni igienico-sanitarie degli enti competenti.



Aree distributori automatici - Bar

Anche le modalità di utilizzo delle aree di distribuzione di bevande e snack sono regolamentate tramite l'esposizione di segnaletica, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico. Tale regolamentazione può essere riportata anche nel Regolamento di Istituto.

Palestre e spogliatoi

In palestra, durante lo svolgimento dell'attività fisica, è previsto il distanziamento interpersonale di 2 metri. L'utilizzo di attrezzature è vincolato dalla sanificazione ad ogni cambio di classe/gruppo epidemiologico. La sanificazione viene operata al cambio di ogni classe.

L'utilizzo degli spogliatoi è organizzato in modo da garantire il distanziamento interpersonale ed evitando il sovraffollamento tramite la gestione degli spazi su più turni, con sanificazione al cambio di ogni classe.

Viene esposta segnaletica per specificare le prescrizioni.

Aule di uso comune: Laboratori

In aggiunta alle disposizioni per le aule didattiche, ogni aula di uso comune (es. laboratori, aule speciali, ecc.) viene sanificata al cambio di ogni classe. Nel caso di attività laboratoriali che non consentono il distanziamento interpersonale è obbligatorio indossare la mascherina.

Viene esposta segnaletica per specificare le prescrizioni.

5. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali.

Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

6. SUPPORTO PSICOLOGICO

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico.

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

A tale scopo la direzione intraprende progetti per:

- il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.



7. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO – GESTIONE EMERGENZE

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno 2020, alla sezione "Misure di controllo territoriale" che, in coerenza con quanto già individuato nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico.

Si riporta di seguito la disposizione: "Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che

1. la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata in apposita stanza e dotata di mascherina chirurgica;
2. si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto: la famiglia contatta il pediatra / medico di famiglia (medico di medicina generale), il quale valuterà il quadro epidemiologico ed eventualmente prescrive l'esecuzione del Covid-test.
3. La famiglia provvede ad informare la scuola su l'esito del monitoraggio.

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato.

La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico.

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza.

Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, vengono ribadite la responsabilità individuale e genitoriale.

La scuola può fare riferimento al referente per l'ambito scolastico del Dipartimento di prevenzione territoriale, anche per tramite del proprio Referente scolastico Covid-19, di cui si trovano dettagli al successivo punto 11.2.

Per la gestione delle altre emergenze (es. incendio, terremoto, fuga di gas, alluvione, ecc.), rimangono validi i criteri dei Piani Gestione Emergenze già in vigore, in particolare nei casi di pericolo grave e immediato.

Relativamente alle attività preparatorie (es. prove gestione emergenze), queste è previsto che avvengano secondo i principi di distanziamento interpersonale e senza creare situazioni di assembramento, quindi introducendo interventi preparativi "di classe", dando priorità gli alunni/studenti di nuovo inserimento.



8. SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, SOGGETTI “FRAGILI”

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:

- a) attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
- b) attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzio più istituti scolastici;
- c) attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Al rientro degli alunni viene presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19.

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

9. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, il Dirigente Scolastico costituisce e presiede una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19:

- Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro).
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
- Medico Competente (quando nominato).
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed eventuali rappresentanze sindacali.
- Referenti incaricati per il controllo operativo dell'applicazione del protocollo in ogni plesso.

10. AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

11. INTERFACCE TRA SSN E SISTEMA EDUCATIVO

Per analogia a quanto previsto dal D.M. 03.08.2020 Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia” e con riferimento al documento redatto a cura dell'Istituto Superiore di Sanità Rapporto n°58/2020 del 21.08.2020 sono stabilite le seguenti attività di interfaccia tra SSN e Sistema educativo.



11.1 Interfaccia nel SSN

In accordo con quanto previsto dalle indicazioni nazionali, i Dipartimenti di Prevenzione identificano le figure professionali che supportano la scuola e che facciano da riferimento per un contatto diretto con il Coordinatore dell'ente gestore o un suo incaricato (Referente scolastico per COVID-19).

Tali referenti devono interfacciarsi con gli altri operatori del Dipartimento di Prevenzione coinvolti nella gestione dell'emergenza COVID-19 e devono possedere conoscenze relative:

- modalità di trasmissione del SARS-CoV-2,
- misure di prevenzione e controllo,
- indagini epidemiologiche e contact tracing,
- circolari ministeriali in materia di contact tracing e quarantena/isolamento.

11.2 Interfaccia nel sistema educativo

Analogamente a quanto nel paragrafo precedente, la scuola identifica un Referente scolastico per COVID-19, che svolge un ruolo di interfaccia con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione e con la rete di altre figure analoghe nelle scuole del territorio.

Viene identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.

Il referente scolastico per COVID-19 viene identificato a livello di struttura piuttosto che di plesso scolastico, per una migliore interazione con la struttura stessa.

Il referente e il suo sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con eventuali altri referenti scolastici identificati a livello di plesso, i quali devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati.

Per agevolare le attività di contact tracing garantite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS territorialmente competente, il Referente Scolastico per COVID-19 dovrà garantire il supporto al Dipartimento di Prevenzione ed in particolare essere in grado di:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori, oltre che di eventuali figure trasversali, che hanno svolto l'attività all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, fornendo informazioni utili anche sul tipo di attività svolta e sulla durata;
- fornire elementi utili per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a 14 giorni dopo/al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso o, per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo/al momento della diagnosi e dell'isolamento;
- indicare eventuali alunni o operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Devono essere definiti e testati i canali comunicativi (es. e-mail, messaggistica elettronica) che permettano una pronta risposta alle richieste del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Qualora il dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell'applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.